

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI - STRUTTURA "CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO - ONLUS" "CORNELIANO"

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore f.f. del Distretto 1 di Alba Dott. Elio LAUDANI, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti;

Il Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n. 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Marco BERTOLUZZO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

E

Il legale rappresentante del soggetto gestore di seguito individuato:

GESTORE

Denominazione CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO ONLUS
 Forma giuridica Ente Morale di Diritto Privato - ONLUS
 Sede legale Via Torino n. 21 – 12040 Corneliano d'Alba (CN)
 Indirizzo PEC crmassunta@pec.crmassunta.it
 CODICE FISCALE 00549840049
 PARTITA I.V.A. 00549840049

AUTORIZZATO all'esercizio delle attività di cui al prospetto che segue (autorizzazione n. 032/2021 rilasciata con determinazione ASL CN2 n. 592 del 08/10/2021)

NUCLEI	TIPO DI ATTIVITA'	N. POSTI*	REQUISITI STRUTTURALI RICHIESTI	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**
2 NUCLEI un nucleo da 20 al piano secondo un nucleo da 20 al piano terzo	R.S.A. – Residenza Sanitaria Assistenziale (già R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile) AREA FUNZ.: adulti/anziani (totalmente o parzialmente) non autosufficienti	40	DGR 38-16335 del 29.6.1992 DGR 41-42433 del 9.1.1995 D.M. 308 del 21.5.2001 DCR 616-3149 del 22.2.2000 DGR 43-4413 del 12.11.2001 DGR 39-29311 del 7.2.2000	Allegato 1 della DGR 45-4248 del 30.7.2012, come modificata dalla D.G.R. 2 agosto 2013, n. 85-6287
* capacità ricettiva massima ** Il numero e la tipologia di personale minimo utilizzato, va proporzionato al numero di ospiti presenti				

presso il presidio di cui di seguito:

PRESIDIO

Denominazione CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO - ONLUS
 Sede operativa Via Torino n. 21 – 12040 Corneliano d'Alba (CN)

ACCREDITATO, ai sensi della D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 e s.m.i., per i 40 posti R.S.A. – Residenza Sanitaria Assistenziale – di cui al prospetto precedente, accreditamento rilasciato con determinazione ASL CN2 n. 1055/000/DIG/13/0064 del 30/09/2013

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'A.S.L. CN2 intende avvalersi, nel rispetto della normativa di riferimento, del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni a favore di adulti/anziani (totalmente o parzialmente) non autosufficienti nei posti letto di tipologia R.S.A. (intensità: alta, alta incrementata, medio alta, media, medio bassa, bassa) salvo diverse disposizioni regionali.
2. Gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente a favore degli utenti che ne hanno diritto.
3. Il Gestore del presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
4. Il Gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
5. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L., salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l'accredito del presidio.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, il Gestore del presidio garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamento, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Gestore del presidio è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Gestore del presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un Soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi del presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall'articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Gestore del presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versino nelle situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 662/1996. Il Gestore del presidio non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

lavoro.

3. Il Gestore del presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'A.S.L. CN2 e del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe e Roero e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Gestore del presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'A.S.L. e il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Gestore del presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere al presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del presidio.
7. L'A.S.L. e il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. Il Gestore del presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

“Sistema tariffario e pagamenti”

1. La tariffa giornaliera, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente, è determinata dal Piano Tariffario regionale in vigore, in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita.
2. Per le strutture di cui al presente contratto la retta (IVA compresa se dovuta), comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati è fissata in:

TIPOLOGIA DI UTENZA/INTENSITÀ DI ASSISTENZA	RETTA GIORNALIERA <i>(IVA INCLUSA SE DOVUTA)</i>	DI CUI QUOTA SANITARIA <i>(IVA INCLUSA SE DOVUTA)</i>	DI CUI QUOTA UTENTE <i>(IVA INCLUSA SE DOVUTA)</i>
ALTA LIV. INC.	€ 105,12	€ 52,90	€ 52,22
ALTA	€ 96,36	€ 48,49	€ 47,87
MEDIO-ALTA	€ 88,57	€ 44,57	€ 44,00
MEDIA	€ 77,86	€ 39,18	€ 38,68
MEDIO BASSA	€ 73,47	€ 36,97	€ 36,50
BASSA	€ 72,03	€ 36,25	€ 35,78

Le suddette tariffe sono state determinate in conformità al Piano Tariffario di cui alla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013, così come prorogato per l'anno 2017 con la D.G.R. n. 21-3331 del 23 maggio 2016 e riviste ai sensi della D.G.R. 24-3692 del 06.08.2021 nelle more di indicazioni in materia da parte del competente Assessorato della regione Piemonte;

3. La quota tariffaria a carico dell'utente, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente.
4. I valori tariffari sopraindicati costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi..
5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella suddetta tariffa residenziale pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di renderne edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
6. Il costo dei servizi aggiuntivi si può applicare ai soli utenti senza integrazione retta dell'Ente Gestori delle funzioni socio assistenziali.
7. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Gestore del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.09.2009, n. 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto previsto al precedente punto 4.
8. Il Gestore del presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.09.2009, n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
9. Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alle D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.
10. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009,

fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall'A.S.L. e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C.C..

11. Il Gestore del presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, così come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
12. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
13. Il Gestore del presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Gestore del presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. (e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali) circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Il Gestore del presidio si impegna a fornire all' A.S.L. CN2 i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e Semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.
3. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del Soggetto interessato nel presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Gestore del presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del presidio o suo delegato, o con il responsabile del presidio o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

5. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Gestore del presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare: a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nel presidio previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali
6. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta, ed il Gestore del presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'A.S.L. ed il Soggetto Gestore dei servizi socio-assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 30% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
7. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i, ovvero i costi per il trasporto in ambulanza, per persone non altrimenti trasferibili, per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito del presidio residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato, per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali, sono a carico dell'A.S.L. di residenza della persona; coloro che non fruiscono di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al pagamento del costo del trasporto; il rientro da ricovero ospedaliero sono a carico del presidio in quanto compresi nella tariffa giornaliera.
8. L'assistenza-protetica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i. e dalle procedure in materia adottate dall'A.S.L. .
9. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 5 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera utenti/comune di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 30% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Gestore del presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Gestore del presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza

ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie e Clausola di manleva

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Gestore del presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù del presente contratto da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.
5. A tal fine il Gestore del presidio è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2027 salvo diverse disposizioni regionali e non è Soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Programmazione Socio Assistenziale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 1 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL GESTORE DEL PRESIDIO
CASA DI RIPOSO M.A. DI CASTELLERO
CORNELIANO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Tiziana GRIMALDI

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
A.S.L. CN2 ALBA-BRA

IL DIRETTORE f.f. DISTRETTO 1 - ALBA
Elio LAUDANI

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Marco BERTOLUZZO